

**Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 07.07.2016**

**Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P**

**I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
AZIENDALE SECONDO IL D.LGS. 81/08**

Modulo A 2

Lia Gallinari
SPSAL Reggio Emilia

2020

MODULO A

Obiettivo generale

**Individuare i ruoli dei soggetti del sistema
prevenzionale con riferimento ai loro compiti,
obblighi e responsabilità**

MODULO A 2 I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

PROGRAMMA

I Soggetti del Sistema di Prevenzione

- Il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP
- il Medico Competente (MC)
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
- gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso
- i Lavoratori
- i Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori
- i Lavoratori autonomi
- imprese familiari

D. Lgs. 81 del 9.4.2008

(S.O. n. 108 - G.U. n. 101 del 30-4-2008)



**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
Definizioni art. 2 D.Lgs. 81/08

DATORE DI LAVORO

DIRIGENTE

PREPOSTO

LAVORATORE

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

MEDICO COMPETENTE

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA

LAVORATORI INCARICATI ALL'EMERGENZE
ANTINCENDIO e PRONTO SOCCORSO

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

PROGETTISTA
FABBRICANTE
INSTALLATORE
NOLEGGIATORI
FORNITORE – RIVENDITORE

COMMITTENTE
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

LAVORATORE AUTONOMO

Definizioni - Art 2.1.b

DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero il responsabile, con poteri decisionali e di spesa, dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività.

- Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente cui spettano poteri di gestione o il funzionario preposto ad un ufficio con autonomia gestionale.
- Se tale funzionario non è formalmente stato individuato dall'organo di vertice della amministrazione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, il Datore di Lavoro coincide con il vertice medesimo

Definizioni - Art 2.1.d

DIRIGENTE

Persona che attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

- Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito al Dirigente

art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Dirigente o al Datore di Lavoro

Definizioni - Art 2.1.e

PREPOSTO

Persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

- Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito al Preposto

art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Preposto

Definizioni - Art 2.1.a

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Definizioni - Art 2.1.a

EQUIPARATO AL LAVORATORE

- Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto)
- Associati in partecipazione (art.2549 C.C.)
- Soggetti in tirocini formativi e di orientamento
- Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori)
- Volontari (L.266/91, VVF, Protezione Civile, per servizio civile)
- Lavoratori socialmente utili (LSU)

Definizioni - Art 2.1.a

EQUIPARATO AL LAVORATORE

- Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto)
- Associati in partecipazione (art.2549 C.C.)
- Soggetti in tirocini formativi e di orientamento
- Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT (non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori)
- Volontari (L.266/91, VVF, Protezione Civile, per servizio civile)
- Lavoratori socialmente utili (LSU)

Definizioni - Art 2.1.i

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

MEDICOCOMPETENTE

- Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Definizioni - Art 2.1

l – SPP - SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati alla attività di prevenzione e protezione dai rischi

f – RSPP - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

g – ASPP - ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

Il RSPP e gli ASPP devono essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali necessari (art. 32)

Definizioni - Art 2.1

PREVENZIONE

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

Definizioni - Art. 2.1

Norma tecnica: specifica tecnica approvata e pubblicata da una organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale la cui osservanza non sia obbligatoria

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente elaborate e raccolte da Regioni, ISPESL, INAIL e organismi paritetici validate da Commissione Consult. Perm. art.5

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa predisposti da Ministeri, Regioni, ISPESL, INAIL e approvati da conferenza permanente Stato Regioni Province Autonome

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione di una politica aziendale per la salute e sicurezza (art. 6 c.1 lett. A D.Lgs. 231/01) idoneo a prevenire i reati artt. 589, 590 terzo comma codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro

Definizioni - Art. 2.1

Formazione: processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

Informazione: attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Addestramento: attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro

art. 37.5: l'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

SOGGETTI – SCUOLA I°

Nella Pubblica Amministrazione per **DATORE DI LAVORO** s'intende il **Dirigente** al quale spettano i poteri di gestione, oppure un Funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia di spesa.

Scuola – DM 29.09.1998 n. 382

DIRIGENTE

Attua le direttive del DDL

D.S.G.A. – Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

A seconda delle circostanze si può identificare con INSEGNANTE.

SOGGETTI – SCUOLA II°

PREPOSTO - sovrintende alla attività, garantisce l'attuazione di direttive, controlla l'esecuzione

RESPONSABILE DI LABORATORIO

*INSEGNANTE
INSEGNANTE TECNICO PRATICO
ASSISTENTE TECNICO
COLLABORATORE SCOLASTICO*

L'obbligo di vigilanza sui minori, sia quando accedono ai laboratori o ai reparti di lavorazione, sia quando utilizzano semplicemente le strutture e gli arredi dell'edificio scolastico è da sempre compito delle figure professionali ausiliarie, dell'insegnante, ed in primis, del Dirigente Scolastico chiamato ad organizzare il "Sistema di Sicurezza".

SOGGETTI – SCUOLA III°

LAVORATORE

*INSEGNANTE
INSEGNANTE TECNICO PRATICO
ASSISTENTE TECNICO
COLLABORATORE SCOLASTICO*

*ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE TECNICO*

*STUDENTE NEI LABORATORI
STUDENTE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO*

OBBLIGHI FIGURE E RUOLI

DELEGA di FUNZIONI art. 16

È AMMESSA CON I SEGUENTI LIMITI E CONDIZIONI

Risulti da atto scritto recante data certa

Il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti

Si attribuiscono al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti

Si attribuisca al delegato autonomia di spesa

Sia accettata dal delegato per iscritto

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dai modelli organizzativi (art. 30).

OBBLIGHI del DDL NON DELEGABILI art. 17

IL DATORE DI LAVORO
NON PUÒ DELEGARE
LE SEGUENTI ATTIVITÀ

La valutazione di tutti i rischi
con la conseguente elaborazione del documento

La designazione del
**Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi**

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Nomina il medico competente

Designa i lavoratori incaricati delle emergenze

Affida i compiti ai lavoratori secondo capacità e salute

Fornisce idonei dispositivi di protezione individuale

Garantisce l'accesso ai luoghi di rischio solo a lavoratori informati ed addestrati

Richiede l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme

Richiede al Medico Competente l'osservanza degli obblighi

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Adotta le misure per le situazioni di emergenza ed informa tempestivamente i lavoratori esposti

Adempie agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento

Non richiede la ripresa dei lavoratori nel caso di persistenza di un pericolo grave ed immediato

Consente ai lavoratori attraverso l'RLS di verificare le misure di salute adottate

Consegna al RLS copia del Documento di Valutazione Rischi

Elabora il documento sui rischi da interferenze (DUVRI)

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Comunica all'INAIL i dati relativi a infortuni e mal. prof.

Consulta l'RLS nei casi previsti

Adotta le misure per le emergenze

Munisce i lavoratori di tessera di riconoscimento

Convoca la riunione periodica nelle U.P. con > 15 lavoratori

Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica

Comunica all'INAIL il nominativo dell'RLS

Verifica che i lavoratori non vengano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità specifica

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Il Datore di Lavoro fornisce al SPP e al MC informazioni in merito a:

Natura dei rischi

Organizzazione del lavoro, programmazione e l'attuazione delle misure

Descrizione degli impianti e dei processi produttivi

Dati sugli infortuni e malattie professionali

I provvedimenti dell'Organo di Vigilanza

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali di edifici a uso pubblico, **comprese le scuole**, sono a carico dell'Amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione.

Deve essere dimostrata la richiesta degli adempimenti a carico dell'Amministrazione proprietaria da parte di Dirigenti e funzionari.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO art. 19

Sovrintende e vigila sull'osservanza degli obblighi di legge, sulle disposizioni aziendali, sull'uso dei D.P.I.

Verifica che solo i lavoratori istruiti accedano a zone con rischio grave e specifico

Informa al più presto i lavoratori esposti a pericolo grave, immediato e inevitabile, e fornisce istruzioni per l'abbandono della zona o del posto di lavoro. Persistendo il pericolo non richiede ai lavoratori la ripresa del lavoro

Segnala tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei D.P.I., sia ogni altra condizione di pericolo

Frequenta corsi di formazione previsti

OBBLIGHI DEI LAVORATORI art. 20

Segnalare qualsiasi condizione di pericolo, adoperandosi direttamente in caso d'urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, con l'obbligo di non rimuovere i dispositivi di sicurezza

Non compiono di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza

Partecipare alla formazione e all'addestramento

Sottoporsi ai controlli sanitari

I lavoratori di aziende in appalto e i lavoratori autonomi devono esporre la tessera di riconoscimento

OBBLIGHI DEI LAVORATORI art. 20

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti

Contribuire all'adempimento degli obblighi a tutela della salute e sicurezza

Osservare le disposizioni impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva e individuale

Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza, i D.P.I.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25

Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria

Istituisce , aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore

Consegna al DDL, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria

Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria

Invia all'ISPESL , per via telematica, le cartelle sanitarie

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25

Fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria

Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, a richiesta dello stesso ne rilascia copia

Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL all'RSPP e all'RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi

Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

LE RESPONSABILITA'

A grandi linee le Responsabilità possono essere così suddivise

Datore di Lavoro

- Gestione
- Organizzazione
- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



Dirigente

- Organizzazione
- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



Preposto

- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



Lavoratore

- Attuazione



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
TITOLO I - CAPO III – Sezione III

Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione

Articolo 32 – Capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP interni ed esterni

Articolo 33 – Compiti del SPP

Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del DDL dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Articolo 35 – Riunione periodica

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 31

- 1) Il DDL organizza prioritariamente il SPP all'interno dell'azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni quando mancano le capacità/conoscenze per lo svolgimento diretto.
- 2) Gli addetti e i Responsabili interni o esterni devono possedere capacità e requisiti professionali specifici, in n° sufficiente, disporre di mezzi e tempo adeguati. Non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta
- 3) Nell'utilizzo di un servizio interno, il DDL può avvalersi di persone esterne alla azienda ... per integrare, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
- 4) Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti per lo svolgimento del RSPP e ASPP
- 5) Ove il DDL ricorra a persone o servizi esterni non è esonerato dalla propria responsabilità in materia..

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 31

6) Il **SPP interno** è obbligatorio nei seguenti casi:

- a) aziende industriali (in Direttiva Seveso) ex all'art. 2 del D.Lgs n.334/99, con obbligo di notifica o rapporto;
- b) centrali termoelettriche;
- c) impianti ed installazioni rientranti nel D.Lgs 230/95 art. 7, 28 e 33 (*radioprotezione*);
- d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7) Nei casi sopra riportati anche il **RSPP deve essere interno**



8) Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 32

CAPACITA' E REQUISITI PROFESSIONALI

1) Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

FORMAZIONE – CORSI E AGGIORNAMENTO



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 34

SVOLGIMENTO DIRETTO da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione

Il DDL può svolgere le funzioni di RSPP seguenti casi:

Allegato 2 :

1. Aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti

Deve darne preventiva informazione al RLS

Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP art. 32 SCUOLA – I°


Gli RSPP negli istituti scolastici (c.8)

8) Quando il DDL **non opta per lo svolgimento diretto** designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti ... che si dichiara disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

**Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP art. 32
SCUOLA – II°**

9) In assenza del personale suddetto, **gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune**



**Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP art. 32
SCUOLA – III°**

10) In tutti i casi in cui il datore di lavoro si avvalga di un **esperto esterno per ricoprire l'incarico di RSPP**, deve comunque organizzare

SPP INTERNO all'Istituto

con adeguato numero di ADDETTI

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 33

COMPITI DEL SPP

- 1) Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
 - f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
- 2) I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
- 3) Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 35

RIUNIONE PERIODICA

- 1) Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il DDL, direttamente o tramite il SPP dai rischi, indice almeno **una volta all'anno** una riunione cui partecipano:
 - a) il DDL o un suo rappresentante;
 - b) il RSPP;
 - c) il MC, ove nominato;
 - d) il RLS.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 35

RIUNIONE PERIODICA

2) Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3) Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 35

RIUNIONE PERIODICA

4) La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle aziende con meno di 15 lavoratori il RLS può chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5) Della riunione periodica viene obbligatoriamente **redatto un verbale.**

**CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
TITOLO I - CAPO III - SEZIONE VII**

Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**Articolo 48 – Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale**

**Articolo 49 – Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di Sito produttivo**

**Articolo 50 – Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza**

Articolo 51 – Organismi paritetici

Articolo 52 – Sostegno piccola impresa

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA art. 47**

E' istituito l'RLS (aziendale - territoriale o di comparto - di sito produttivo)
L'RLS è eletto o designato in tutte le aziende

Designazione

- Fino a 15 lavoratori: eletto direttamente o individuato nel territorio o nel comparto
- > 15 lavoratori: eletto o designato tra le RSA (RSU); in assenza è eletto dai lavoratori al proprio interno

- ❖ n.°, elezione, tempo a disposizione, strumenti...sono stabiliti dalla contrattazione collettiva
- ❖ **L'elezione dei RLS avviene in un'unica giornata (all'interno della settimana europea per la salute e sicurezza) attraverso decreto**
- ❖ E' previsto un N° minimo a seconda delle dimensioni aziendali

In assenza di elezione da parte dei lavoratori le funzioni di RLS, in qualsunque tipo di azienda (a prescindere dalle dimensioni) sono esercitate da:

- RLS Territoriali
- RLS di Sito produttivo

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

ACCESSO

Il RLS ha diritto ad accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le operazioni, nel rispetto delle esigenze produttive, purché segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

Le visite possono svolgersi anche congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel "rispetto delle esigenze produttive".

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

CONSULTAZIONE

E' consultato preventivamente in ordine a:

- **valutazione dei rischi**, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
- designazione del **Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione**,
- designazione degli **addetti alla prevenzione incendi, al pronto soccorso**, alla evacuazione dei lavoratori
- nomina del **Medico competente**
- organizzazione della **formazione dei lavoratori**

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

INFORMAZIONI - FORMAZIONI

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- riceve una formazione adeguata
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipa alla riunione periodica
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

ATTRIBUZIONI

- **può fare ricorso** alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro **o dai dirigenti** e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
- il RLS **deve disporre del tempo di mezzi di spazi necessari** per lo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione nonché dei mezzi necessari per l'esercizio di funzioni e facoltà riconosciutegli anche tramite accesso ai dati infortunistici che saranno comunicati all'INAIL per via informatica

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

ATTRIBUZIONI

Il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della funzione, **riceve copia del documento** di valutazione dei rischi

Gli RLS della ditta committente e quelli delle ditte appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento delle funzioni, **ricevono copia del documento di valutazione dei rischi da "interferenza"**

Il RLS **è tenuto al rispetto del segreto industriale** relativamente alle informazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **è incompatibile** con la nomina di RSPP o ASPP.



grazie per l'attenzione